



Al Comune di Cortona
Responsabile del Procedimento per la Variante n.1
al Piano Strutturale Intercomunale tra i comuni di
Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della
Chiana - Ing. Marica Bruni

Comune di Castiglion Fiorentino

Comune di Foiano della Chiana

e p.c. Alla Provincia di Arezzo
Pianificazione Territoriale

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e
Arezzo

Al Settore Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio

Oggetto: Comuni di Cortona, Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino (AR)

ID96352- L.R. 65/2014, artt. 23, 92, 94 – Variante n.1 al Piano Strutturale Intercomunale tra i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana per l'individuazione delle aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, vincolo archeologico, aree tutelate per legge (D. Lgs 42/2004, art. 142, lett h) le Zone gravate da usi civici), lievi modifiche al limite del TU - Avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 65/14. Contributo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014

Premessa

I comuni di Cortona (con D.C.C. n. 112 del 21/12/2023), di Castiglion Fiorentino (con D.C.C. n. 105 del 21/12/2023) e Foiano della Chiana (con D.C.C. n. 73 del 20/12/2023), hanno approvato il Piano Strutturale Intercomunale redatto - ai sensi della Legge Regionale 65/2014.

Il Comune di Castiglion Fiorentino è dotato di Piano Operativo, redatto ai sensi della LR 65/2014 ed approvato con D.C.C. n. 33 del 16/04/2024, mentre i comuni di Cortona e Foiano della Chiana hanno avviato il procedimento di formazione del Piano Operativo.

Con nota n. prot. Reg. 0449836 del 16/06/2025, il Comune di Cortona ha comunicato che, con Deliberazione C.C. n. 43 del 29/04/2025, è stata avviata la variante n. 1 al Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano della Chiana.



Il presente contributo viene formulato, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, al fine di evidenziare alcuni elementi da approfondire per ottenere una maggior coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale.

Contenuti dell'atto di avvio del procedimento

Ai sensi dell'art. 17 c. 3 della L.R. 65/2014 l'atto di avvio del procedimento contiene:

- a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;*
- b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;*
- c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;*
- d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;*
- e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;*
- f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e).*

Il Comune di Cortona ha trasmesso, con le note sopra citate, la seguente documentazione:

- Deliberazione del consiglio comunale di Cortona n° 43 del 29/04/2025
- Documento preliminare di Valutazione ambientale strategica;
- deliberazione del consiglio comunale di Foiano della Chiana n. 24 del 30/4/2025;
- deliberazione del consiglio comunale di Castiglion Fiorentino N. 35 DEL 29/04/2025 (riferita ad un altro procedimento di variante al Piano Operativo Comunale);
- documento contenente gli obiettivi della Variante;
- verbale della prima seduta dei lavori dell'Autorità Competente.

Con riferimento ai contenuti precedentemente richiamati, si evidenzia che la documentazione pervenuta risulta incompleta. Nello specifico, si rileva l'assenza della corretta Delibera del Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino, il quadro conoscitivo di riferimento, l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici a cui si chiede un contributo tecnico o pareri/nulla osta, il programma delle attività di informazione e partecipazione.

Si richiede pertanto cortesemente di voler provvedere all'invio della documentazione completa in riferimento ai contenuti richiesti dall'art. 17 della L.R. 65/2014.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014 il responsabile del procedimento verifica che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, com-



ma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all'articolo 8. *“A tal fine, assicura che l'atto di governo del territorio sia corredato da una relazione tecnica, nella quale siano evidenziati e certificati in particolare:*

a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;

b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;

c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;

d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4;

e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84;

f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 130”.

Si ritiene pertanto necessario integrare la documentazione con la relazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014.

Inoltre, in applicazione di quanto previsto dal *“Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione.”* (pubblicato sul BURT n. 5 del 17/2/2017) si prega di voler trasmettere all'Ufficio del Garante (email: ufficiogarante@regione.toscana.it) il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento urbanistico.

Contenuti della variante

In sintesi la Variante prevede di:

- Completare il quadro conoscitivo archeologico.
- Individuare una specifica disciplina per le aree adatte all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili tenendo conto del nuovo quadro normativo.
- Per il territorio comunale del Comune di Castiglion Fiorentino, identificare e includere le "zone gravate da usi civici", come richiesto dall'Art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
- Introdurre nel dimensionamento del Piano Strutturale intercomunale le quantità di superficie edificabile (SE), esterne al perimetro del territorio urbanizzato per la quale è indicata la necessità anche di una variante al Piano Operativo del Comune di Castiglion Fiorentino.
- Proporre una riformulazione per il territorio urbanizzato di Cortona a seguito della verifica di *“alcune incoerenze che riguardano la definizione del perimetro del territorio urbanizzato”*.

Territorio urbanizzato

I tre Comuni hanno recentemente approvato il Piano Strutturale Intercomunale, redatto ai sensi della Legge Regionale 65/2014, a seguito del percorso di conformazione al piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 31 della L.R. 65/2014 che ha largamente affrontato il tema del Territorio Urbanizzato.



Il perimetro del T.U è stato individuato nel P.S.I. ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della L.R. 65/2014 e ne costituisce patrimonio territoriale individuato nella parte statutaria dello strumento di pianificazione territoriale. Si ricorda che il patrimonio territoriale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 65/2014 non può essere ridotto in modo irreversibile e la parte statutaria del PS può essere modificata solo in casi particolari.

Si ricorda inoltre l'art. 1 delle "Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico", Allegato 1 della DGR n. 682 del 26/06/2017, secondo cui "...1. I piani strutturali e i piani strutturali intercomunali individuano il perimetro del territorio urbanizzato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della l.r. 65/2014 e tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Abaco delle invarianti strutturali del PIT, Invariante III, Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee quale guida metodologica, con le seguenti modalità:

a) ricognizione dei morfotipi della città contemporanea di cui all'Abaco delle invarianti strutturali del PIT;

b) definizione dei margini urbani, finalizzata alla loro qualificazione, facendo riferimento alle Linee Guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea. Tale individuazione tiene conto anche delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, qualora ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani;

c) inclusione nel territorio urbanizzato delle previsioni di piani attuativi o di progetti unitari convenzionati già approvati, se di iniziativa pubblica, o già convenzionati, se di iniziativa privata. 2. Le perimetrazioni dell'urbanizzazione rappresentate nella Carta del Territorio Urbanizzato in scala di 1:50.000 del PIT hanno valore indicativo...".

In relazione a quanto precedentemente indicato, si rendono necessari chiarimenti in merito alla ridefinizione del perimetro del territorio urbanizzato. Si riscontra in tale procedura una singolarità rispetto al percorso conformativo del PSI già espletato, con la conseguente necessità di verificare l'assenza di possibili incoerenze con la L.R. 65/2014.

Conferenza di Copianificazione

Dalla documentazione di avvio del procedimento di variante al P.S.I. emerge che i Comuni intendono introdurre nel dimensionamento del Piano Strutturale intercomunale *"le quantità di superficie edificabile (SE), che devono essere riferite dalle aree di trasformazione esterne al perimetro del territorio urbanizzato e per questo sottoposte all'esame della conferenza di copianificazione, di cui all'art. 25 della stessa LR 65/2014"*.

Con riferimento alla conferenza di copianificazione si ricorda che con la L.R. 18 marzo 2024 N. 10 *"Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014"* (pubblicata sul BURT Parte I n. 15 del 27/03/2024) sono state apportate modifiche all'articolo 25 della L.R. 65/2014.

In particolare con l'art. 4 della L.R. 10/2024 sono stati modificati i commi 1, 2, 3 bis, 5 e 6 dell'art. 25 della L.R. 65/2014 e sono stati inseriti i nuovi commi 3 ter e 9 bis. Il piano strutturale, per il quale non è più prevista la conferenza di copianificazione, qualora preveda nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato, indica le specifiche strategie a supporto di tali previsioni. Conseguentemente la D.G.R. 201/2025 ha introdotto le nuove tabelle di dimensionamento dei piani. Si evidenzia che la versione aggiornata della tabella del Piano Strutturale (ALLEGATO 2A) non riporta più le superfici relative alle previsioni esterne al Territorio Urbanizzato.

Le previsioni di trasformazione del piano operativo che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'articolo 4, commi 3 e 4, della L.R. 65/2014 (comprese quelle di cui all'articolo 64, comma 6 e comma 8) sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione. Ogni previsione urbanistica situata al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato deve essere obbligatoriamente



inclusa nel quadro strategico delineato dal Piano Strutturale Intercomunale. Di conseguenza, è indispensabile chiarire e dimostrare la coerenza di tali previsioni con le strategie generali del Piano.

La conferenza di copianificazione per il P.O. valuterà che le previsioni proposte siano coerenti con le specifiche strategie del piano strutturale. La conferenza valuta, altresì, che le medesime previsioni rispetto ai contenuti del PIT, verifica che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di localizzazione, e indica gli eventuali interventi mitigativi e compensativi degli effetti indotti sul territorio.

Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio

In adempimento di quanto disciplinato dall'art.55 ter della L.R.65/2014 e in attuazione del Regolamento 32R/2017, Regione Toscana, con D.G.R. 201/2025, ha adottato le *Modalità operative e di funzionamento* della "Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio", avvalendosi degli applicativi dell'Ecosistema Informativo Regionale Integrato per il Governo del Territorio.

La redazione dei piani, di qualunque tipologia e livello amministrativo, transita attraverso questa piattaforma orientata a fornire ausili e servizi web, per i vari adempimenti di legge, a Responsabili del Procedimento, Progettisti, Valutatori ed Istruttori.

L'accesso, che è libero, è possibile tramite il seguente *link*:

<https://www.govter.toscana.it/>

Attraverso il portale è possibile avere accesso ai seguenti servizi:

Il **GEOPORTALE** (www.govter.toscana.it/geoportale), attraverso il quale sono visualizzabili i dati relativi alle strutture del patrimonio territoriale e alle risorse (ai sensi dell'art.3 della L.R.65/2014) provenienti da banche dati di Regione Toscana (Geoscopio), ARPAT, LAMMA, IRPET, Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale. L'applicazione consente di importare file vettoriali o collegare strati wms, interrogare gli archivi cartografici, sovrapporre le informazioni.

Il software **M.I.N.E.R.V.A. - C.R.O.NO** per la valutazione degli effetti nella VAS e per la conformazione al PIT-PPR dei piani, agevola la redazione del Rapporto Ambientale (di cui all'articolo 24 della legge regionale 10/2010) e del documento di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (articolo 21 della Disciplina del PIT-PPR e articolo 3 comma 4 dell'Accordo regione Toscana-Ministero della Cultura - sottoscritto il 17 maggio 2018).

Il software **I.N.P.U.T.-S.E.R.A.PI.DE.** per il dimensionamento dei PS e le previsioni dei PO e per la trasmissione degli atti di governo del territorio alla Regione, dall'avvio del procedimento all'approvazione.

Si ricorda che:

- ai sensi del comma 1 ter dell'art.22 del Regolamento 32/R: «ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 16, comma 1, **i comuni forniscono all'osservatorio paritetico della pianificazione i dati del dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi**, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c). A tale scopo **il responsabile del procedimento**, contestualmente all'invio per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dello strumento adottato e, successivamente, dello strumento approvato, **compila il relativo applicativo web della piattaforma di cui all'articolo 2 bis, dando atto di avervi adempiuto.**»

- i commi 1 e 2 dell'art.6 delle *Modalità operative e di funzionamento della Piattaforma* (di cui alla DGR 201/2015) prevedono, inoltre: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 ter dell'articolo 22 del Regolamento 32/R, per i fini di cui al comma 1 bis del medesimo, per garantire un corretto uso della Piattaforma e per testarne le funzionalità, si avvia un periodo di sperimentazione della durata di un anno a partire dal 5 maggio 2025. Nell'arco di questo perio-



do i soggetti di cui all'articolo 8 della l.r. 65/2014 per gli adempimenti di cui al precedente articolo 4 possono scegliere se utilizzare la Piattaforma. 2. Per i soggetti di cui all'articolo 8 della l.r. 65/2014 l'obbligo all'uso della Piattaforma, come strumento unico per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio, decorre dal 1 giugno 2026».

In questo periodo, le Amministrazioni Comunali sono dunque invitate a compilare sperimentalmente **anche i campi di trasmissione documentale** (delibere e *links* agli elaborati di piano o variante) in fase di avvio del procedimento, conferenza di copianificazione, adozione, controdeduzione, approvazione e conferenza paesaggistica.

Modalità di accesso agli applicativi della Piattaforma:

Il GEOPORTALE ha accesso libero mentre per gli applicativi INPUT – SERAPIDE e MINERVA -CRONO è necessario fare richiesta delle credenziali scrivendo alla seguente mail:

info.ecosistemainformativo@regione.toscana.it

Modalità operative, istruzioni e manuali

Ai seguenti *link*:

DGR 201/2025: [Modalità operative e di funzionamento della Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio](#)

[DGR 201/2025: Casistiche d'uso della piattaforma per le varie tipologie di atti di governo del territorio](#)

[Istruzioni operative per inserimento dati PS e varianti](#)

[Istruzioni operative per inserimento dati PO e varianti](#)

[Manuale d'uso del software INPUT per il dimensionamento dei piani e il monitoraggio urbanistico](#)

[Manuale d'uso del software MINERVA - CRONO per la VAS e la conformazione al piano paesaggistico](#)

[Misurare il territorio della democrazia: un ecosistema informativo per la pianificazione funzionale](#)

Conformazione paesaggistica

Con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015 è stata approvata l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, pubblicata sul B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015.

Ai sensi del Capo VII, art.20 comma 1 “Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio” della Disciplina di Piano, “*Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice*”.

Inoltre in data 17 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo “*Accordo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LR n. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione*”, di cui allo schema approvato con D.G.R. n. 445 del 24/04/2018.

La procedura di conformazione è definita all'art. 21 della Disciplina del PIT “*Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio*”, tale norma, così come meglio specificato nell'Accordo sopra richiamato, prevede che “*la Conferenza paesaggistica viene convocata dopoché l'Amministrazione procedente ha completato l'elabo-*



razione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della adozione dello strumento da parte del proprio Consiglio. A tal fine l'Amministrazione dovrà trasmettere il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate, oltreché ai soggetti di cui all'art. 8 della L.R. n. 65/2014, nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'art. 20 della legge, anche al Segretariato Regionale del MI-BACT e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio."

La valutazione della conformazione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 65/2014, avviene attraverso una Conferenza Paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti.

L'art. 4 comma 6 del suddetto Accordo, chiarisce che per "conformarsi" al PIT-PPR è necessario:

- perseguire gli obiettivi,
- applicare gli indirizzi per le politiche e le direttive,
- rispettare prescrizioni e prescrizioni d'uso.

Al fine di fornire un orientamento utile rispetto al quadro disciplinare, richiamato dall'art. 20 della Disciplina del Piano, si ricorda che la normativa relativa allo Statuto del territorio è così articolata:

disciplina relativa alle invarianti strutturali, di cui al capo II della Disciplina di Piano:

- obiettivi generali delle invarianti strutturali artt. 7, 8, 9, 11 della Disciplina di Piano;
- disposizioni per i centri e nuclei storici art. 10 della Disciplina di Piano;
- obiettivi specifici relativi a ciascun morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di cui all'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali" – contenuti negli Abachi delle invarianti integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d'ambito;

disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio" (Scheda d'Ambito n. 11 – Val d'Arno Superiore):

- obiettivi di qualità (capitolo 6 Disciplina d'uso);
- direttive correlate agli obiettivi di qualità (capitolo 6 Disciplina d'uso);
- orientamenti - costituiscono esemplificazioni non vincolanti delle modalità di attuazione delle direttive di ambito (capitolo 6 Disciplina d'uso);
- indirizzi per le politiche - costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione, affinché esse concorrano al raggiungimento degli obiettivi del piano (capitolo 5);

disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B e relativi allegati:

- Disciplina degli "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" di cui all'art. 136 del Codice, contenuta nella Sezione 4 lettera C delle Schede di vincolo di cui all'Elaborato 3B, articolata in obiettivi con valore di indirizzo, direttive e prescrizioni d'uso;
- Disciplina delle "Aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 del Codice, articolata in obiettivi, direttive prescrizioni d'uso dell'Elaborato 8B;

disciplina del sistema idrografico di cui all'articolo 16 della Disciplina di Piano;

disciplina relativa alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui al Titolo 2, Capo VI della Disciplina di Piano;



disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici, di cui al Titolo 2, Capo VII della Disciplina di Piano;

norme comuni sulle energie rinnovabili:

Allegato 1a “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento del paesaggio e sul territorio”.

Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento del paesaggio e sul territorio”.

In merito al carattere delle disposizioni, si evidenzia che:

- le **indicazioni per le azioni**, riferite ai morfotipi in cui le invarianti strutturali sono articolate, contenute nel documento “Abachi delle invarianti”, rappresentano un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;

- gli **indirizzi per le politiche**, contenuti nel capitolo 5 della Scheda d’Ambito, costituiscono riferimento per l’elaborazione delle politiche di settore affinché concorrano al raggiungimento degli obiettivi del piano;

- gli **obiettivi** sono riconducibili alle seguenti categorie:

- obiettivi generali delle invarianti strutturali (artt. 7, 8, 9, 11 della Disciplina di Piano);
- obiettivi specifici relativi a ciascun morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di cui all’invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali” – contenuti negli Abachi delle invarianti integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d’ambito;

- obiettivi relativi al Sistema idrografico della Toscana di cui all’art. 16 della Disciplina di Piano;
- obiettivi relativi agli ulteriori contesti di cui all’art. 15 della Disciplina di Piano;
- obiettivi di qualità di cui alla disciplina d’Ambito (capitolo 6 Disciplina d’uso della Scheda Ambito di Paesaggio);

- obiettivi contenuti nella disciplina dei beni paesaggistici di cui agli Elaborati 8B e 3B- sez. 4;

- le **direttive**, disposizioni che impegnano gli enti territoriali all’attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi del piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- direttive correlate agli obiettivi di qualità d’ambito (capitolo 6 Disciplina d’uso della Scheda Ambito di Paesaggio);

- direttive relative al Sistema idrografico della Toscana di cui all’art. 16 della Disciplina di Piano;
- direttive relative agli ulteriori contesti di cui all’art. 15 della Disciplina di Piano;
- direttive contenute nella disciplina dei beni paesaggistici di cui agli Elaborati 8B e 3B - sez. 4;

- gli **orientamenti** contenuti nelle schede d’ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti delle modalità di attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica (capitolo 6 Disciplina d’uso della Scheda Ambito di Paesaggio);



- le **prescrizioni** costituiscono disposizioni cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- prescrizioni per il corretto inserimento degli impianti di produzione di energie rinnovabili contenute nell'Allegato 1a "Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento del paesaggio e sul territorio" e Allegato 1b "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento del paesaggio e sul territorio";
- prescrizioni d'uso contenute nella disciplina dei beni paesaggistici di cui agli Elaborati 8B e 3B- sez. 4.

Con riferimento alla documentazione richiesta per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica e necessaria per la conformazione l'Accordo stabilisce in particolare:

- all'art. 3 comma 4 *"Gli atti posti all'esame della Conferenza e la relativa documentazione vengono inoltrati tramite posta certificata, a cura della Amministrazione proponente, a tutte le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza, con adeguato anticipo rispetto alla data di convocazione della stessa. In particolare, la documentazione andrà inviata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio anche su supporto elettronico firmato digitalmente. Tale documentazione dovrà prevedere un apposito elaborato nel quale viene dato conto delle modalità di recepimento della disciplina statutaria del PIT-PPR con puntuale riferimento alle disposizioni aventi carattere di Obiettivo, Indirizzo e Prescrizione, come elencate nell'art. 4 della Disciplina del Piano";*

- all'art. 4 comma 9 *"Nell'ambito delle procedure di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli Enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, propongono con idonea e autonoma documentazione:*

- *le individuazioni, i riconoscimenti, le precisazioni e le definizioni di dettaglio previste nella Sezione 4, lettera C, delle Schede di vincolo (Allegato 3B del PIT-PPR); gli stessi qualora condivisi e validati dal Ministero e Regione, come previsto dall'art. 4 della Disciplina dei Beni paesaggistici (Allegato 8B), saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR;*

- *le individuazioni, i riconoscimenti e precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina delle aree tutelate per legge e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio; gli stessi, una volta validati dal MiBACT e dalla Regione Toscana, come prevista dall'art. 5 della Disciplina dei Beni paesaggistici (Allegato 8B), saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR";*

- all'art. 4 comma 10 *"I Comuni, in fase di adeguamento e conformazione, comunicano e sottopongono gli esiti della ricognizione dei **"corpi idrici non rinvenuti nel sistema delle acque"** (art.4.4 – allegato 7B del PIT-PPR). Gli esiti della ricognizione, qualora validati, saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR";*

- all'art. 7 la facoltà delle Amministrazioni comunali di **individuare le aree di cui all'art. 143, comma 4** del Codice nell'ambito delle procedure di conformazione e adeguamento del proprio strumento di pianificazione urbanistica.

Con riferimento, inoltre, alle individuazioni e riconoscimenti previsti dagli artt. 10 e 16 della Disciplina del Piano, in relazione rispettivamente all'identificazione cartografica dei centri e nuclei storici e del loro intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, nonché dei contesti fluviali per i fiumi e i torrenti individuati negli elaborati del Piano Paesaggistico, si ricorda che anche tali individuazioni e riconoscimenti dovranno essere proposti, da parte dell'amministrazione comunale, nell'ambito delle procedure di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.

Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 65/2014 "Monitoraggio" ed, in merito alla circolare inviata ai Comuni con protocollo n. AOOGR/567390/N.060 del 24/11/2017 con oggetto "Monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n.65/2014" le amministrazioni, sono chiamate a compilare l'applicativo web disponibile sul portale della Regione, inserendo i dati relativi agli strumenti urba-



nistici vigenti ed i dati relativi all'adozione e all'approvazione dei nuovi piani strutturali ed operativi ed loro eventuali varianti. [...].

Aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

In merito alle nuove disposizioni sulle aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si ricordano i contenuti del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)"*.

Si allegano i contributi dei seguenti settori regionali:

- Settore VAS e VIncA (Prot. 0504376 Data 30/06/2025);
- Settore Forestazione. Agroambiente (Prot. 0545707 Data 09/07/2025);
- Settore Turismo, Commercio e Servizi (Prot. 0547959 Data 09/07/2025);
- Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR (Prot. 0549972 Data 09/07/2025);
- Settore Logistica e cave (Prot. 0557277 Data 11/07/2025);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (Prot. 0563915 Data 14/07/2025).

Il Settore Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Si informa che i referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Luca Signorini tel. 055-438 5229 e-mail luca.signorini@regione.toscana.it
- Arch. Ottavia Cardillo tel. 055. 4382961 e-mail ottavia.cardillo@regione.toscana.it

Cordiali saluti,

per Il Responsabile del Settore

Arch. Marco Carletti

Il Dirigente del Settore tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio

Arch. Domenico Bartolo Scrascia

ls/oc